

Il sottoscritto GIOVANNI XXXX, nato a XXXX il XXXX

Premesso che:

- L'art. 4, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante *Nuove norme sulla cittadinanza*, dispone che «lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se **dichiara** di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data»
- L'art. 23, primo comma, della stessa legge dispone che «le **dichiarazioni** per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza (...) sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza»
- In entrambi i casi, come si vede, il conferimento della cittadinanza *iure soli*, allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, è qualificato dalla normativa come una dichiarazione, e in particolare come una **dichiarazione di volontà** (cfr. art. 3, quarto comma, del Decreto Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, recante *Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*)
- Il sottoscritto è nato in Italia, dove ha risieduto ininterrottamente fino ad oggi, e rientra nelle categorie di potenziali beneficiari della cittadinanza *iure soli* di cui al citato art. 4 secondo comma legge 91/92; intende perciò dichiarare la sua volontà di acquisire la cittadinanza italiana

Considerato che:

- L'art. 38, comma 3-bis, del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, dispone che «il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, **dichiarazioni** e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo». Le «modalità di cui al presente articolo» sono quelle indicate nei commi precedenti, e in particolare al comma 3, a mente del quale le istanze e le dichiarazioni «sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto **ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**»
- La sfera di applicazione di tale disposizione è limitata agli atti che il privato cittadino può validamente presentare a una pubblica amministrazione, tra cui rientrano senz'altro le dichiarazioni, espressamente menzionate nella norma appena citata
- Stando al tenore letterale di tale norma, il potere di rappresentanza è esercitabile «per la formazione e la presentazione» delle dichiarazioni; esso non configura, quindi, una mera delega, come nel caso del ritiro di atti o documenti, ma una vera e propria procura ad agire in nome e per conto del soggetto rappresentato. Si tratta, quindi, di una procura speciale, limitata ai rapporti con la pubblica amministrazione: essa comporta inevitabilmente un mandato ad agire e un trasferimento della responsabilità anche nelle conseguenze per la redazione di una dichiarazione mendace
- La norma citata non detta disposizioni particolari quanto alle modalità con le quali il cittadino può esercitare il suo diritto ad avvalersi di un procuratore. Le modalità di presentazione sono le stesse previste dall'articolo 38 dello stesso DPR 445/2000 per tutte le dichiarazioni e le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione, ovvero «sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero **sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**». Anche la procura di cui al comma 3-bis può essere dunque formata a distanza con allegata copia della carta di identità o altro valido documento di riconoscimento

del delegante, e consegnata direttamente dal soggetto individuato come procuratore. Trattandosi di dichiarazione resa nelle modalità di cui all'art. 38, non occorre alcuna autentica da parte del pubblico ufficiale

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto

DELEGA

La sig.ra Isa XXXX, nata a XXXX il XXXX, a:

- Presentare in nome e per conto del sottoscritto, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa, la dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avviando così il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento in capo al sottoscritto della cittadinanza italiana *iure soli*
- Presentare e/o depositare ogni altro atto, documento o dichiarazione eventualmente necessari al fine di avviare e concludere il predetto procedimento
- Esercitare, in nome e per conto del sottoscritto, il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le modalità indicate dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche depositando documenti e memorie
- Prendere visione e richiedere o ritirare copia, ove ciò si renda necessario, del fascicolo relativo al predetto procedimento amministrativo, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla normativa vigente
- Ricevere dal responsabile del procedimento informazioni, notizie, comunicazioni e documenti di qualsiasi tipo, inerenti al predetto procedimento amministrativo (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni)
- Procedere in nome e per conto del sottoscritto al pagamento di oneri, tasse, imposte di bollo o contributi di qualsiasi tipo, inerenti al predetto procedimento (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al contributo di cui all'art. 9-bis, secondo comma, della legge 91/92)

Allega documento di identità debitamente sottoscritto

In fede



COMUNE DI PISA
Direzione Servizi Demografici e
Decentramento
U.O. STATO CIVILE - Ufficio Nascite
Palazzo Mosca - piano terra
-Via Toselli e Lungarno Gambacorti,2

Tel: 050 910609

e-mail: r.dettori@comune.pisa.it

orario di apertura:
da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.30
martedì e giovedì: 15 - 17

Prot. n. 126384

Pisa, 13/12/2019


Oggetto. Comunicazione

Alla Sig.ra [redacted] Isa
Via [redacted]
Pisa

Facendo seguito all'istanza da Lei presentata presso questa Amministrazione Comunale con prot. n. 125776 del 12/12/2019, si invia in allegato per opportuna conoscenza, il parere richiesto al Prefetto di Pisa.
Distinti saluti.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Dettori Rita



PISA 13/12/2019
prot. n. 126211



COMUNE DI PISA

DIREZIONE SERVIZI INFORMATIVI – SERVIZI DEMOGRAFICI

UFFICIO I

Al Prefetto di Pisa

E p.c Al dott. Luigi Paoli - sede
Alla sig.ra. Isa [redacted]
Via [redacted] - Pisa

OGGETTO: Presentazione istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 1992 n. 91 su delega. Richiesta parere.

Questo Ufficio ha ricevuto, in data 12 dicembre 2019, istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 1992 n. 91 di Giovanni [redacted] nato a [redacted] il [redacted] (agli atti d'ufficio la relativa documentazione).

L'istanza di cui sopra risulta essere stata presentata da [redacted] Isa nata a [redacted] il [redacted] ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000 su delega dello stesso Giovanni [redacted].

Premesso quanto sopra si evidenzia quanto di seguito specificato.

La dichiarazione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza italiana rientra tra i diritti della personalità dell'individuo.

Questi diritti tutelano l'individuo nelle sue manifestazioni di identità personale, morale, sociale e personale.

Si tratta di diritti soggettivi assoluti che trovano tutela nel dettato costituzionale (art. 22 – diritto alla cittadinanza).

Tali diritti si caratterizzano in quanto:

- Essenziali;
- Personalissimi;
- Originari;
- Non patrimoniali;
- Assoluti;
- Indisponibili;
- Imprescrittibili;
- Irrinunciabili;
- Intrasmisibili.

Nello specifico, l'art. 22 della Costituzione prevede che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.

Dottrina e giurisprudenza consolidata non consentono l'esercizio dei diritti di cui sopra su delega.

Lo stesso Ministero dell'Interno, nella predisposizione del Formulario agli Atti dello stato Civile, con particolare riferimento alla dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero nato in Italia e che via risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92 (Formula 80), dichiarazione da trasciversi nei registri dello stato civile, prevede: "Oggi ...avanti a me....Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pisa del Comune di È comparso...."

Il tenore della formula prescrive chiaramente la necessità di presentazione personale del dichiarante di fronte all'ufficiale dello stato civile senza alcun riferimento a possibilità di delega e conseguente presenza di terzi soggetti .


Quanto sopra risulta ulteriormente confermato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze secondo il quale non è prevista la possibilità di delegare terze persone al deposito della documentazione né alla richiesta di informazioni inerenti la fase di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana (si veda al riguardo il sito della Prefettura di Bergamo).

Per quanto sopra esposto, si chiede un parere alla S.V. relativamente alla modalità di presentazione dell'istanza così come descritta, istanza che l'ufficio scrivente ritiene non accoglibile.

Si ringrazia.

IL FUNZIONARIO

Dott. Alessandro Coricci





COMUNE DI PISA
Direzione Servizi Informativi-Servizi
Demografici-Ufficio 1

Tel: 050 910609

e-mail: r.dettori@comune.pisa.it

orario di apertura:
da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.30
martedì e giovedì: 15 - 17

Prot. 3584

Pisa, 13/01/2020

Oggetto. Presentazione istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2, legge 1992 n. 91.

Alla Sig.ra [redacted] Isa
Via [redacted]
Pisa

Facendo seguito all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 1992 n. 91 di Giovanni [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e da Lei presentata, ai sensi dell'art. 38 del dpr 445/2000 su delega dello stesso Giovanni [redacted], si comunica quanto segue:

la dichiarazione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza italiana rientra tra i diritti della personalità dell'individuo; tali diritti tutelano l'individuo nelle sue manifestazioni di identità personale, morale, sociale e personale. Si tratta di diritti soggettivi assoluti che trovano tutela nel dettato costituzionale (Art. 22-diritto alla cittadinanza).

Nello specifico, l'art. 22 della Costituzione prevede che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.

Dottrina e la giurisprudenza consolidata non consentono l'esercizio dei diritti di cui sopra su delega.

Lo stesso Ministero dell'Interno, nella predisposizione del Formulario degli Atti dello Stato Civile, con particolare riferimento alla dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana fatta dallo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'art. 4 comma 2 delle legge 91/92 (Formula 80), dichiarazione da trasciversi nei registri dello Stato Civile, prevede: "Oggi....avanti a me...Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pisa.....è

comparso...". Il tenore della formula prescrive chiaramente la necessità di presentazione personale del dichiarante di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile senza alcun riferimento a possibilità di delega e conseguente presenza di terzi soggetti (non esiste infatti una formula in tal senso).

Quanto sopra risulta ulteriormente confermato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze secondo il quale non è prevista la possibilità di delegare terze persone al deposito della documentazione, né alla richiesta di informazioni inerenti la fase di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana (si veda al riguardo il sito della Prefettura di Bergamo).


Per quanto sopra esposto, acquisito il parere del Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Pisa (che conferma in toto l'indirizzo di questo ufficio), si comunica che la "dichiarazione" di acquisto della cittadinanza di cui all'art. 4 c. 2 della legge 91/92, è atto personalissimo, non delegabile, da rendersi personalmente davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 572/93.

L'istanza così come presentata dalla S.V. non può essere accolta.

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento

Rita Dettori



Il funzionario

Dott. Alessandro Corucci

